



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della **dott.ssa Ottavia Urto**, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al **N.R.G. 4246/2024** avente ad oggetto: **opposizione a decreto ingiuntivo**

TRA

Parte_1 (P.IVA.: *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avvocato Giovanni Caridi, presso il cui studio, sito in Soverato, alla Via F. Caminiti, n. 15, è elettivamente domiciliata

- PARTE OPPONENTE -

CONTRO

Controparte_1 (C.F.: *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Antonio Triffiletti, presso il cui studio, sito in Catanzaro, Vico III Raffaelli, elettivamente domicilia

- PARTE OPPOSTA -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da scritti difensivi e verbale dell'udienza del 4.12.2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la società [...]

Parte_1 ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 488/2024, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 8.7.2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 60.000,00, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, quale somma residua del maggiore importo portato dalla fattura n. 14 del 5 agosto 2023 relativa all'esecuzione di lavori edili.

L'opponente ha dedotto, a sostegno della spiegata opposizione: l'incompetenza del Tribunale adito in forza della clausola conciliativa e compromissoria contenuta nell'art. 14 del contratto di appalto sottoscritto in data 30.11.2022; la non debenza della somma ingiunta, dal momento che, in seguito al sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 c.p. dal Tribunale di Catanzaro sull'erigendo fabbricato oggetto del contratto di appalto, le parti avevano concordato che l'anticipazione del 20% del prezzo dei lavori già corrisposta dall'opponente sarebbe stata imputata al corrispettivo dei lavori contabilizzati nel primo SAL.

Per tali ragioni, Parte_1 ha rassegnato le seguenti conclusioni: *«-Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: - in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito rientrando la presente controversia nella clausola conciliativa e compromissoria di cui all'art. 14 del contratto di appalto sottoscritto in data 30.11.2022 tra la Parte_1 e la Controparte_1 e, di conseguenza, revocare lo stesso; -nel merito, in accoglimento della presente opposizione, ammissibile e fondata, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché erroneo e, di conseguenza, accertare e dichiarare, per quanto meglio detto nella parte motiva, che alcuna somma è dovuta alla Controparte_1, in persona del legale rappresentante p.t., per quanto indicato nella fattura n. 14 del 5.08.2023; - Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 cpc.»*

Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata

il 25.11.2024, si è costituita in giudizio la Controparte_1 domandando: la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.

A sostegno della posizione processuale assunta, parte opposta ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione avversaria, atteso che parte opponente aveva pagato un acconto di € 48.833,60 della fattura azionata in via monitoria, riconoscendo così il proprio debito. Ha eccepito, inoltre, l'inefficacia e/o invalidità della clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto intercorso tra le parti, in ragione della sua manifesta genericità e indeterminatezza in quanto priva di precisazione in merito alla natura dell'arbitrato (se rituale o irrituale), in merito al numero di arbitri e alle modalità della loro nomina, nonché in merito al procedimento arbitrale, alle regole sulla base delle quali gli arbitri avrebbero dovuto giudicare (secondo equità o diritto), al termine per la pronuncia del lodo, alla sede dello stesso arbitrato, alla possibilità di impugnare il lodo e alla disciplina della fase rescissoria in caso di impugnazione.

In virtù di quanto innanzi esposto, la Controparte_1 ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni altra opportuna declaratoria: **a) in via preliminare:** 1. concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 488/2024, trattandosi di opposizione **NON** fondata su prova scritta, né di pronta soluzione; **b) nel merito ed in via principale:** 1. accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Catanzaro a confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della clausola compromissoria o conciliativa prevista all'art. 14 del contratto di appalto per tutte le argomentazioni esplicitate in narrativa; 2. rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 488/2024 (RGAC 1646/2024) emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 8 luglio 2024; 3. condannare la [...]

Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali del procedimento monitorio e del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.»

All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 19.06.2025, ritenuto che l'eccezione di compromesso potesse definire il giudizio senza necessità di istruttoria, il Giudice ha rinviato la causa per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2025.

Alla predetta udienza, a seguito di discussione orale, la causa è stata riservata in decisione. Si precisa che la presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, *ratione temporis* applicabile.

L'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente in ragione dell'esistenza nel contratto di appalto della clausola compromissoria è fondata e merita accoglimento.

Ed infatti, l'art. 14 del contratto di appalto sottoscritto in data 30.11.2022 devolve la cognizione di tutte le controversie concernenti il contratto per cui è causa o connesse allo stesso che dovessero insorgere tra le parti al giudizio inappellabile di un tecnico scelto di comune accordo **(cfr. all. produzione di parte opponente)**.

Con la citata clausola contrattuale, le parti hanno dunque manifestato la chiara ed inequivoca volontà di rimettere alla competenza di un arbitro unico la decisione di tutte le controversie insorte tra le parti del predetto contratto di appalto, tra cui è ricompresa l'odierna controversia.

Prive di pregio devono ritenersi le deduzioni di parte opposta in relazione al lamentato profilo di nullità della clausola compromissoria, in ragione della sua manifesta genericità e indeterminatezza in quanto priva di precisazione in merito alla natura dell'arbitrato, al numero di arbitri e alle modalità della loro nomina, al procedimento arbitrale, alle regole sulla base delle quali gli arbitri avrebbero dovuto giudicare - secondo equità o secondo diritto - al termine per

la pronuncia del lodo, alla sede dello stesso arbitrato, alla possibilità di impugnare il lodo e alla disciplina della fase rescissoria in caso di impugnazione.

Ed invero, quanto alla natura dell'arbitrato, se rituale o irrituale, la relativa indagine va condotta sulla base dei normali canoni di ermeneutica contrattuale, facendo dunque riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto (cfr. Cass. civ. n. 11313/2018), tenendo conto che *“nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà”* (Cass. civ., n. 7198/2019).

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, avuto modo di chiarire che, in tema di interpretazione della clausola compromissoria, *“il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria”* (cfr. Cass. civ., n. 6909/2015; nello stesso senso, Cass. civ., n. 21059/2019).

Nel caso di specie, l'utilizzo delle parole “giudizio inappellabile” lascia propendere per la natura rituale dell'arbitrato, dovendosi ritenere tale espressione prevalente rispetto al richiamo al procedimento di conciliazione e alla natura anche conciliativa della clausola, alla luce del principio per cui, in caso di dubbio, l'arbitrato rituale va preferito, in assenza di un'espressa dichiarazione contraria.

Tanto chiarito, gli elementi indispensabili della clausola compromissoria riguardano l'indicazione che le controversie nascenti da un determinato contratto siano deferite in arbitrato, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato, ovvero relative a diritti disponibili, nonché la nomina degli arbitri oppure il numero di essi e il modo di nominarli,

secondo le previsioni di cui all'art. 809, comma 2, c.p.c.

In relazione a tale ultimo aspetto, l'articolo 14 del contratto in atti prescrive che le controversie siano devolute ad un arbitro unico individuato di comune accordo: secondo quanto più volte chiarito dalla Suprema Corte la clausola compromissoria che prevede, come nella specie, la nomina dell'arbitro su accordo delle parti non è nulla, *ex art. 809 c.p.c.*, per mancata determinazione delle modalità di nomina, atteso che, in difetto di accordo, quest'ultima non è di impossibile attuazione pratica, applicandosi, in via analogica, l'art. 810 c.p.c., con conseguente facoltà delle parti di chiedere che essa venga effettuata da un organo imparziale, ovvero che venga effettuata dal Presidente del Tribunale (Cass. civ. n. 5489/1982; di recente, Cass. civ., 27/02/2025, n.5198).

Ed infatti, la riforma del 2006, nell'intento di agevolare il ricorso all'arbitrato, ha previsto l'integrazione *ex lege* delle previsioni incomplete o manchevoli delle parti, ricorrendo alle previsioni di cui agli artt. 809 c.p.c. e ss.

Allo stesso modo, la mancata indicazione della sede dell'arbitrato non può comportare la nullità della clausola, dal momento che l'art. 816 c.p.c. prevede che, ove le parti non abbiano proceduto a determinare la sede dell'arbitrato in Italia, a tanto debbano provvedere gli arbitri nella loro prima riunione.

Gli ulteriori elementi la cui mancata indicazione viene evidenziata da parte opposta al fine di sostenere la nullità della clausola *de qua* sono definibili come accidentali, trovando, anche in questo caso, l'assenza di indicazioni possibilità di integrazione *ex lege*: quanto all'individuazione delle norme che gli arbitri devono osservare nel procedimento, soccorre la previsione di cui all'art. 816 *bis* c.p.c.; così per l'individuazione delle regole sulla base delle quali gli arbitri devono giudicare (secondo equità o diritto), considerato quanto previsto dall'art. 822 c.p.c. in base al quale “*Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità*”, deve ritenersi che, nel caso in esame, la decisione dovrà essere assunta secondo le norme di diritto; quanto al termine entro il quale il lodo deve essere pronunciato, ove, come nella specie, non sia apposto un termine dalle parti, gli arbitri dovranno pronunciare il lodo nel termine di

duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina in base all'art. 820 c.p.c.; in relazione, infine, alla possibilità di impugnare il lodo e alla disciplina della fase rescissoria in caso di impugnazione, le lacune saranno integrate ricorrendo alla disciplina di cui agli artt. 827 c.p.c. e ss.

Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi dunque priva di pregio la doglianza relativa alla nullità della clausola contrattuale in esame.

Da ciò consegue che, sebbene l'esistenza della clausola compromissoria nel contratto dal quale ha origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio non escluda la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, tuttavia quando in sede di opposizione il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso e, di conseguenza, cessa la competenza del giudice adito, che deve dichiarare la nullità del provvedimento monitorio e rimettere la controversia agli arbitri (Cass. civ., 25939/2021).

Deve, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 488/2024 e dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Catanzaro in favore dell'arbitro unico così come previsto nel contratto intercorso tra le parti.

Quanto alle spese di lite, atteso che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo e che nel procedimento arbitrale non è possibile ottenere un provvedimento *inaudita altera parte*, si giustifica la parziale compensazione in ragione di $\frac{1}{2}$ delle spese di lite, poste per la restante metà a carico di parte opposta, Controparte_I e liquidate in dispositivo, a favore della parte opponente, al netto della compensazione di $\frac{1}{2}$, con distrazione in favore dell'Avv. GIOVANNI CARIDI, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

1) **Accoglie** l'opposizione e, per l'effetto, **Dichiara** l'incompetenza del Tribunale di Catanzaro in favore dell'arbitro unico come previsto dall'art. 14 del Contratto di appalto del 30.11.2022 e **Revoca** il Decreto Ingiuntivo n. 488/2024, emesso

dal Tribunale di Catanzaro in data 8.7.2024;

2) **Condanna** *Controparte_1* al pagamento, in favore del *Parte_1* delle spese di lite si liquidano, al netto della compensazione di $\frac{1}{2}$ in complessivi € 3.526,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generale pari ad € 203,25, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. GIOVANNI CARIDI, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Catanzaro, **li 29.12.2025.**

Il Giudice

Dott.ssa Ottavia Urto